



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24

In data: 27.04.2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2023 IN CONFORMITÀ AL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI FIANO ROMANO.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **15.42**, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DAVIDE SANTONASTASO	Presente	10 - VITTORIA IANNUCELLI	Presente
2 - OTTORINO FERILLI	Presente	11 - GINA LUCIANI	Assente
3 - FLAVIO DI MUZIO	Presente	12 - PRIMO SPARNACCI	Presente
4 - EDIA PEZZOLA	Presente	13 - NICOLA SANTARELLI	Presente
5 - BARBARA ORSI	Assente	14 - ULIANA PALADINI	Presente
6 - MATTIA GIANFELICE	Presente	15 - SIMONE MANCO	Presente
7 - FRANCESCA MARTELLA	Presente	16 - ANDREA DE FABIIS	Presente
8 - MARCO CANNISTRA	Presente	17 - PAOLO TOZZI	Presente
9 - FATIMA MASUCCI	Presente		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente **ANDREA DE FABIIS** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 17,06 il Consigliere Paladini Uliana esce dall'aula (presenti 14 assenti 3 – Orsi , Luciani, Paladini).

Alle ore 17,08 il Consigliere Masucci Fatima esce dall'aula (presenti 13 assenti 4 – Orsi , Luciani, Paladini, Masucci).

Alle ore 17.19 il consiglio comunale viene sospeso.

Alle ore 17.30 la seduta del Consiglio riprende e il Presidente del Consiglio prende atto che i Consiglieri sono gli stessi presenti al momento della sospensione:

Consiglieri presenti 13

Assenti 4 (Orsi , Luciani, Paladini, Masucci)

Il Presidente del Consiglio introduce il punto n. 5 iscritto all'O.d.G. relativo alla **proposta n. 288 27/03/2023** ad oggetto: “Approvazione delle tariffe della Tari anno 2023 in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del comune di Fiano Romano”

Le relazioni e gli interventi vengono riportati nel verbale della seduta consiliare del 27/04/2023 reso disponibile ad opera della Società incaricata alla trascrizione e, ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, depositato presso la segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri comunali tre giorni prima della adunanza in cui sarà sottoposto per la sua approvazione.

Illustra il punto l'Assessore al Bilancio Vittoria Iannuccelli.

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta l'Assessore al Bilancio Vittoria Iannuccelli, delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 27/04/2023;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13 Assenti 4 (Orsi. Luciani, Paladini, Masucci)

Favorevoli 9

Astenuti 4 (Santarelli, Manco, De Fabiis, Tozzi)

Votazione immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti 13 Assenti 4 (Orsi. Luciani, Paladini, Masucci)

Favorevoli 9

Astenuti 4 (Santarelli, Manco, De Fabiis, Tozzi)

La proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio,

PREMESSO che con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

RILEVATO CHE il Comune di Fiano Romano finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani mediante il tributo TARI;

VISTO l'art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 con cui sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani all'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge;

CONSIDERATO CHE:

la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'ARERA:

- la deliberazione Arera n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione Arera n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'“approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la deliberazione Arera n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- tenuto conto che ai sensi del MTR 2 sopra citato la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- vista la delibera Arera n. 62 del 21 febbraio 2023, con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- considerato che in tale delibera Arera pur dando atto delle varie segnalazioni ricevute in merito alle dinamiche dei prezzi dei fattori di produzione, ritiene che queste non appaiano sufficienti ad attivare la revisione straordinaria del Pef prevista dal comma 8.5 della delibera 363/2021 (di approvazione del Mtr-2 per il periodo 2022-2025);
- tenuto conto che con il nuovo Mtr-2 il Piano economico finanziario approvato nel 2022 è quadriennale (2022-2025), e prevede aggiornamenti biennali (2022/2023 e 2024/2025), ad avviso di Arera, l'aumento dei prezzi dei fattori produttivi potrà essere considerato con l'aggiornamento biennale 2024-2025, e questo potrà determinare incrementi delle tariffe applicate all'utenza finale, anche superando il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie previsto dall'articolo 4 del Mtr-2;

CONSIDERATO CHE in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e l'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che:

- “Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art.11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: ... d) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ...”;
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento prevedendo all'art. 3, co. 5-quinquies che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- il comma 11 dell'articolo 43 del Decreto-Legge 50/2022 ha previsto che “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»”.

CONSIDERATO altresì che:

- l'unico soggetto giuridico titolare della competenza in materia di approvazione delle tariffe della TARI è il Consiglio Comunale;
- nella delibera n. 443/2019 dell'ARERA vengono richiamate, facendole salve, le competenze del Consiglio Comunale nell'approvazione delle tariffe della TARI ai sensi e per gli effetti delle previsioni del comma 683 della legge n. 147/2013;
- il comma 683 della legge 147/2013 prevede espressamente che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

DATO ATTO CHE:

- il costo del Piano finanziario 2023 (di cui all'ALLEGATO A) approvato dal Consiglio Comunale è di € 2.733.605,00 e comprende il corrispettivo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani determinato in funzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per l'esercizio 2023, a cui si aggiunge il costo dell'attività di trattamento smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- l'importo è comprensivo di oneri riflessi ed IRAP relativi al personale che si occupa direttamente ed indirettamente di gestione dei rifiuti e della TARI e attività amministrative a supporto della gestione dei rifiuti e delle relative entrate tributarie TARI.

PRESO ATTO che la deliberazione dell'ARERA non considera la possibilità di copertura dei costi del servizio con fonti diverse dai proventi tariffari e non affronta la fattispecie dei conguagli attivi a favore dell'utenza derivanti da surplus di entrate relativi ad anni precedenti;

VISTE le comunicazioni del settore II con le quali si comunica che il costo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2023 è di € 1.890.000,00 a cui vanno aggiunti € 900.000,00 per il conferimento in discarica per un totale di € 2.790.000,00;

RITENUTO di individuare le seguenti componenti positive finalizzate alla riduzione del gettito da coprire con tariffe TARI 2023:

- € 43.429,00 quali proventi del recupero evasione/elusione;
- € 12.966,00 quale Contributo MIUR;

PRESO ATTO pertanto che la copertura dei costi di servizio per l'anno 2023 risulta così composto:

- Calcolo gettito TARI 2023 come da PEF	€ 2.733.605,00
- Recupero evasione/elusione anni precedenti	€ 43.429,00
- Contributo MIUR	€ 12.966,00
- TOTALE	€ 2.790.000,00

CONSIDERATO quindi che:

- ai sensi del richiamato art. 1, comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile con deliberazione del consiglio comunale entro lo stesso termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa TARI per le utenze domestiche (ALLEGATO B1 – TARI anno 2023 Utenze Domestiche) e non domestiche (ALLEGATO B2 – TARI anno 2023 Utenze Non Domestiche), determinate sulla base del Piano Finanziario come determinato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023;

- a suddivisione dei costi del servizio è pari al 31,46 % per la quota fissa e pari al 68,54 per la quota variabile;

- la copertura dei costi totali del servizio viene ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 37,63%) e utenze non domestiche (in misura pari al 62,37 %) in funzione della rispettiva incidenza prevista sul totale dei rifiuti prodotti.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2022 con cui il Consiglio comunale, secondo quanto previsto nella deliberazione Arera n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa che i gestori saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 29/04/22 con cui il Consiglio comunale ha approvato il Pef anno 2022- 2025 allegato (A);

RICHIAMATA la deliberazione di C.C n. n 26 del 29/04/22 con cui è stato approvato il Piano Tariffario TARI 2022 per quanto concerne la definizione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 (rispettivamente Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) che risultano essere per il 2023 in linea con le scelte operate per tutte le classi nel 2022; Considerato che ai sensi degli artt. 14 (Riduzioni per particolari condizioni d'uso) , 15 (Riduzioni per compostaggio), 16 (riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti) del vigente Regolamento sulla TASSA sui Rifiuti (TARI) vengono confermate le riduzioni tariffarie dal pagamento della tassa, come rappresentate nella tabella ALLEGATO C – riduzioni ed esenzioni TARI per l'anno 2023, per un importo complessivo stimato in € 457.414,00;

PRESO ATTO delle aziende che ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento hanno optato per il conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio comunale (ALLEGATO D), per una riduzione della parte variabile della TARI di € 23.372,00;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo stimato delle riduzioni tariffarie e delle aziende che hanno optato per lo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti ammonta ad € 480.786,00;

RAVVISATA quindi la necessità di:

- prendere atto del PEF 2023 (ALLEGATO A) del Comune di Fiano Romano per il servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2023;

- approvare conseguentemente il gettito TARI previsto per il 2023 (ALLEGATO A1);

- approvare per l'anno 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche nell'ALLEGATO B1 e relativamente alle utenze non domestiche nell'ALLEGATO B2;

- di dare atto che le tariffe determinate per l'anno 2023 sono pressoché identiche all'anno 2022 (ALLEGATO B3 E B4).

RILEVATO, infine, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

RITENUTO di stabilire che le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, anno 2023 siano fissate in numero di tre (3) con le seguenti scadenze:

- prima rata: 10/06/2023
- seconda rata: 10/09/2023
- terza rata: 10/12/2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2023

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell'art. 1;
- il vigente Regolamento sulla TASSA sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,
- il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti:

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa espressi dal Dirigente dell'Area Economia e Finanza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentita la Commissione Consiliare competente;
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario 2023 del Comune di Fiano Romano per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'ALLEGATO A – PEF 2023, parte integrante della presente deliberazione;

2. **DI APPROVARE** gli Allegati alla presente deliberazione: A, A1; B1, B2, B3, B4, C e D;

3. **DI APPROVARE** conseguentemente il gettito TARI previsto per il 2023 così composto:

- | | |
|--|----------------|
| - Calcolo gettito TARI 2023 come da PEF | € 2.733.605,00 |
| - Recupero evasione/elusione anni precedenti | € 43.429,00 |
| - Contributo MIUR | € 12.966,00 |
| - TOTALE | € 2.790.000,00 |

4. **DI APPROVARE** per l'anno 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche nell'ALLEGATO B1 – TARI anno 2023

utenze domestiche e relativamente alle utenze non domestiche nell'ALLEGATO B2 – TARI anno 2023 utenze non domestiche, entrambi gli allegati parte integrante della presente deliberazione;

5. **DI DARE ATTO** che alla tariffa si applicata l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2023;


6. **DI STABILIRE** che le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, anno 2023 siano fissate in numero di tre (3) con le seguenti scadenze:

- prima rata: 10/06/2023
- seconda rata: 10/09/2023
- terza rata: 10/12/2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2023

6. **DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. **DI DARE MANDATO** al Dirigente competente di adempiere a tutti gli atti di loro competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;



Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE
ANDREA DE FABIIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI



Firmato da:
MICUCCI CRISTIANA
Codice fiscale: MCCCST70H48H501F
Valido da: 30-12-2022 11:13:00 a: 29-12-2025 01:00:00
Certificato emesso da: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-06-2023 08:59:49
Motivo: I approve the document

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI